

ASSOCIAZIONE DI STUDI SU DIRITTO E SOCIETÀ

20 febbraio 2019

Gent.ma professoressa

Carla Barbati

Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

carla.barbati@iulm.it

c.c. Raffaele Caterina

Presidente della Conferenza nazionale dei direttori

di giurisprudenza e di scienze giuridiche

raffaele.caterina@unito.it

c.c. Egregio professore

Maurizio Ricci

Presidente della CASAG

maurizio.ricci@unifg.it

c.c. Egregio professore

Lucio D'Alessandro

Coordinatore della Sezione di sociologia del diritto

dell'Associazione italiana di sociologia

dalessandro@unisob.na.it

c.c. Egregio professore

Francesco Riccobono

Presidente della Società italiana di filosofia del diritto francesco.riccobono@unina.it

Gentile presidente,

il Consiglio direttivo dell'Associazione di Studi su Diritto e Società, che raccoglie numerosi sociologi del diritto operanti nelle università italiane, in particolare – ma non solo – aderenti al settore scientifico-disciplinare IUS/20, sottopone all'attenzione del Consiglio Universitario Nazionale le seguenti note sulla proposta di revisione dei piani di studio del Corso di laurea in Giurisprudenza (LMG/01)

1. Le premesse culturali del documento approntato dal CUN appaiono condivisibili là dove fanno riferimento a più riprese ad un modello di formazione del giurista della società tardo-moderna aperto al contributo di altre discipline. Infatti, vi si sottolinea fra l'altro che il giurista deve:

- affrontare i problemi giuridici *“con consapevolezza delle loro implicazioni etiche, sociali ed economiche e sulla base di adeguate conoscenze storico-filosofiche che consentano una migliore contestualizzazione dei fenomeni giuridici”*;
- *applicare le proprie abilità e conoscenze a tematiche nuove, anche in ambiti interdisciplinari, e saper elaborare idee originali, in contesti di ricerca*”;
- *possedere una formazione integrata da discipline che completano e arricchiscono il sapere giuridico*”;
- avere piena contezza degli *“aspetti istituzionali e organizzativi degli ordinamenti giudiziari”*;
- essere preparato *alla comprensione delle concezioni filosofiche che fondano le teorie dell’interpretazione e dell’argomentazione giuridica e all’acquisizione delle tecniche logico-argomentative sottese al ragionamento giuridico*”;
- *“saper argomentare, oralmente e per iscritto, in maniera logica, rigorosa ed efficace con interlocutori specialisti e non specialisti”*;
- affrontare i problemi della *governance* in un quadro di complessità economico-sociale.

Si tratta di premesse che indicano con evidenza la necessità che la formazione del giurista avvenga in un quadro di interdisciplinarietà, pur con la preminenza, che nessuno discute, delle materie di diritto positivo nelle loro diverse articolazioni.

2. A fronte di tali premesse, la parte propositiva del documento, sintetizzata nello schema indicativo delle attività, dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi insegnamenti, appare in chiara contraddizione, soprattutto là dove, riducendo o addirittura annullando il peso delle discipline collaterali rispetto a quelle di diritto positivo, attenuano il richiamo della interdisciplinarietà sino a ridurlo a mero artificio retorico.

Ci si riferisce in special modo al comparto delle discipline sociologiche, che sorprendentemente non compaiono accanto a quelle storico-filosofiche ed economico-statistiche fra le attività caratterizzanti, nonché alla mancata indicazione della sociologia del diritto, pur compresa in ben due settori scientifico-disciplinari (IUS/20 e SPS/12), la quale offre i quadri teorici, i metodi e le conoscenze empiriche necessarie, precisamente, a *“contestualizzare”* lo studio del diritto, come la parte introduttiva del documento reclama.

In effetti non vi è alcun campo disciplinare specifico del diritto che, soprattutto oggi, possa essere indagato senza riferimento al sapere sociologico-giuridico. Si pensi ad esempio:

- all’influenza degli attori economici e politici nei processi di formazione delle leggi;
- all’evoluzione continua degli istituti familiari;
- all’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro e sul relativo ramo del diritto;
- alla complessità dei processi organizzativo-decisionali, in special modo quelli giurisdizionali, ove influiscono variabili ben più complesse dell’analisi linguistica delle proposizioni normative;

- al rapporto sempre più problematico tra fini, mezzi ed effetti concreti nel campo del controllo penale, soprattutto visto su scala internazionale;
- alla diffusione di metodi alternativi di trattamento dei conflitti e di sanzioni alternative alla penalità;
- alle difficoltà di far rispettare i diritti fondamentali a livello locale e internazionale;
- alle migrazioni di massa e al conflitto fra culture giuridiche.

A tutti questi settori, e molti altri, la sociologia del diritto contribuisce con un sapere specialistico consacrato in moltitudini di studi in ogni parte del mondo. Ignorare questa realtà non si concilia con l'idea di un giurista che opera nella complessità del mondo attuale e che possa comunicare efficacemente al pubblico dei non esperti di diritto, come la parte iniziale del documento richiede.

Di fatto, sembra che il documento, tradendo le premesse, finisca per riproporre il modello iper-formalistico di un giurista – nelle parole di Norberto Bobbio – non “scienziato”, ma “tecnico del diritto”, mero recettore del diritto positivo e ancillare rispetto a coloro che, negli organismi politico-amministrativi e nelle aziende assumono le decisioni concrete.

Tale scelta, che sacrifica tutto ciò che educa alla riflessione critica nonché le metodologie didattiche più innovative, come le “cliniche legali”, appare in chiara luce anche là dove il documento, sottolineando il ruolo della filosofia del diritto nella formazione giuridica, lo restringe alle tecniche dell'interpretazione e dell'argomentazione, in discordanza con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare IUS/20 (*“Il settore comprende gli studi relativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e dello Stato, nonché alla sociologia giuridica, ai profili giuridici della bioetica ed all'informatica giuridica”*).

3. Pertanto l'Associazione di Studi su Diritto e Società chiede:

- che tra le attività previste per la formazione del giurista, di base o caratterizzanti, siano comprese anche le discipline sociologiche;
- che fra le attività fondamentali di base sia compresa anche la sociologia del diritto.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione di Studi su Diritto e Società è disponibile ad un confronto culturale in ogni sede per l'approfondimento dei problemi sopra indicati.

Con osservanza.

Il Presidente

Prof. Claudio Sarzotti